

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle candidature per la nomina del Difensore civico della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 82, comma 2 dello Statuto regionale e dell'art. 9, comma 1, della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126, recante: “Istituzione del Difensore civico”.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle candidature a Difensore civico della Regione Abruzzo, in conformità a quanto disposto dall'art. 82 dello Statuto regionale e dalla L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 “*Istituzione del Difensore civico*” s.m.i., ed in ottemperanza alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 167 del 7 settembre 2023;
2. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento;
3. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla designazione, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito;
4. Il presente Avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza, ferma restando il carattere fiduciario della nomina in capo al Consiglio regionale.

Art. 2
(Funzioni del Difensore civico)

1. Il Difensore civico è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini;
2. Il Difensore civico, ai sensi dell'art. 2, della L.R. 126/1995, assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;
 - c) degli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
 - a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti nei periodi precedenti;
 - b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

4. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

Art. 3
(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere regionale, siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo.

Art. 4
(Condizioni ostative)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 recante: *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* possono candidarsi alla carica di Difensore civico:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. Ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione citata al punto 1 l'eventuale elezione a Difensore civico di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è pertanto tenuto a revocare l'elezione non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione stessa.

Art. 5
(Condizioni di incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. R. 126/95 la carica di Difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico; nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.
2. Ai sensi del successivo comma 2, ove la nomina riguarda i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di **5 giorni** dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

Art. 6
(Nomina)

1. La nomina del Difensore civico regionale è effettuata dal Consiglio regionale tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nel termine e secondo le modalità fissate dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum e dal presente Avviso.
2. È nominato Difensore civico il candidato che, nella votazione, ottiene i voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale; qualora dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, il Consiglio procede ad ulteriore votazione ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; se tale maggioranza non è raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Art.7
(Durata e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, decorrenti dalla nomina.
2. Il mandato si intende tacitamente confermato una sola volta, ove il Presidente del Consiglio non provveda a convocare il Consiglio per la nuova nomina almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 8
(Trattamento economico e soggetti collocati in quiescenza)

1. Al Difensore civico, così come sancito dall'art. 11 della L.R. n. 126/1995 e s.m.i., compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per i Consiglieri regionali nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai dirigenti della Regione.
2. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 bis della *legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari* in materia di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
3. Alla nomina del Difensore civico trova applicazione l'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico*

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura a Difensore civico della Regione Abruzzo, deve essere redatta utilizzando lo schema di cui all'Allegato A) al presente Avviso e trasmessa **entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale con la seguente modalità: invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**
2. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **“Candidatura per la nomina a Difensore civico della Regione Abruzzo”**. Al riguardo si precisa che:
 - **la casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;**
 - ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
 - la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati.
3. Alla candidatura deve essere allegato **a pena di inammissibilità il curriculum vitae in formato europeo, reperibile al seguente indirizzo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>**. Il curriculum dovrà essere privo dei dati sensibili e giudiziari e dei personali non pertinenti debitamente datato e sottoscritto dall'interessato, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità in campo giuridico e amministrativo correlati all'incarico da ricoprire, nonché i titoli di studio conseguiti.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sono **valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”**. Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione

sostitutiva. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, **a pena di inammissibilità**, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

5. **La domanda e la documentazione allegata** verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano i soggetti **a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.**
6. **Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità** difformi da quelle indicate nel presente articolo. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
7. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.
8. Il modello per la presentazione della candidatura è reperibile nella sezione Primo Piano del sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it.

Art. 10

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, valutata la tempestività e la completezza formale delle candidature, trasmette al Consiglio regionale, per il seguito di competenza, le candidature medesime.
La candidatura redatta secondo il modello A):
 - a) è tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso.
 - b) è completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae;
2. La domanda è inammissibile se:
 - a) risulta pervenuta oltre il termine;
 - b) trasmessa con modalità difformi da quelle previste dall'art. 9;
 - c) non corredata del curriculum vitae;
 - d) non sottoscritta, laddove trasmessa con pec non intestata dal richiedente;
 - e) non corredata del documento di identità laddove trasmessa con pec non intestata al richiedente e sottoscritta con firma autografa.

Art. 11

(Privacy e Trasparenza)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per l'elezione.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ai sensi dell'art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.

4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.